



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

Determinazione n. 10

del 17/03/2021

OGGETTO: *Cancellazione d'ufficio di imprese individuali non operative con partita iva cessata ai sensi dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120.*

IL CONSERVATORE

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii. *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*;

VISTO il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato *“Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”*;

VISTO l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, rubricato *“Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi”* ai sensi del quale *“il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del conservatore”*;

RITENUTO che l'inciso *“nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese”* consenta di ricomprendere nella semplificazione procedurale introdotta dalla norma in esame ogni iniziativa di iscrizione d'ufficio della cancellazione di imprese di fatto inesistenti, ma rimaste iscritte nel registro imprese, anche se non precisamente riconducibile alle fattispecie di cui al D.P.R. n. 247/2004 e all'art. 2490 c.c.;

RITENUTO di poter adottare le semplificazioni procedurali introdotte dall'art. 40 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, ai sensi del quale l'iscrizione d'ufficio della cancellazione di imprese non più operative può essere adottata con provvedimento del Conservatore del registro delle imprese;



CONSIDERATA la determinazione del Conservatore n. 144 del 30/12/2019, avente ad oggetto l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di imprese individuali non operative con partita iva cessata;

CONSIDERATA la determinazione del Conservatore n.19 del 30/03/2020, avente ad oggetto l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di imprese individuali non operative con partita iva cessata;

VERIFICATO che le succitate determinazioni sono state regolarmente affisse all'albo camerale e tutt'ora sono reperibili sul sito della Camera di Commercio nella sezione Albo Camerale – determinazioni e direttive del Conservatore;

VERIFICATO che tutte le imprese individuali in elenco sono prive di domicilio digitale attivo iscritto nel registro imprese e riconducibile all'impresa, a cui sia possibile notificare l'avvio del procedimento di cancellazione;

VISTO l'art. 8 comma 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che stabilisce: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

RITENUTO che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto *“...il numero dei destinatari...”* rende la notificazione personale *“particolarmente gravosa”*;

VALUTATO, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione nell'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per 30 giorni consecutivi costituisca, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità già evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;

CONSIDERATO, infine, che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel registro delle imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

CONSIDERATO che alcuni elenchi di imprese di cui alle determinazioni n.144 del 30/12/2019 e n.19 del 30/03/2020 sono stati trasmessi al Giudice del Registro che ne ha disposto la cancellazione ma che, vista l'esiguità di imprese inseribili in ciascun elenco (la cancelleria del tribunale accetta elenchi di massimo 10/15 imprese), a tutt'oggi ci sono numerose imprese che non sono state cancellate;



RITENUTO pertanto di dover procedere con l'applicazione della nuova norma che attribuisce nuove competenze in capo al Conservatore, snellendo il procedimento amministrativo per le cancellazioni d'ufficio;

DETERMINA

1. di procedere alla cancellazione d'ufficio delle imprese individuali di cui all'allegato elenco, già avviata con le determinazioni del Conservatore n. 144 del 30/12/2019 e n. 19 del 30/03/2020, secondo il procedimento di cui all'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;
2. di notificare alle parti la comunicazione del presente provvedimento di cancellazione d'ufficio mediante pubblicazione nell'albo camerale *on line*, nell'apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Sassari.

IL CONSERVATORE
(Dr. Pietro Esposito)

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Giudice del Registro entro 15 giorni dalla pubblicazione nel sito camerale.

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.